

COMUNE DI PONTERANICA PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

- Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 21.12.1998 (pubblicata all'albo pretorio dal 24/12/1998 al 08/01/1999)
 - Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 08.03.1999 (pubblicata all'albo pretorio dall'11/03/1999 al 26/03/1999) a seguito ordinanza O.RE.CO. n. 344/98
 - Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 17.03.1999 (pubblicata all'albo pretorio dal 19/03/1999 al 03/04/1999)
- Regolamento pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 26/05/1999 al 10/06/1999.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2	Ambito di applicazione	Pag. 3
Art. 3	Autorizzazioni e concessioni di occupazione	Pag. 3
Art. 4	Occupazioni d'urgenza	Pag. 3

TITOLO II IL PROCEDIMENTO

Art. 5	La domanda	Pag. 4
Art. 6	Il rilascio	Pag. 4
Art. 7	Durata dell'occupazione	Pag. 5
Art. 8	Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	Pag. 5
Art. 9	Occupazioni occasionali di breve durata	Pag. 5
Art. 10	Obblighi generali	Pag. 5
Art. 11	La decadenza	Pag. 6
Art. 12	La revoca, la modifica e la sospensione	Pag. 6
Art. 13	Il rinnovo e la proroga	Pag. 6

TITOLO III OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

Art. 14	Cantieri	Pag. 7
Art. 15	Tende solari	Pag. 7
Art. 16	Commercio su aree pubbliche	Pag. 7
Art. 17	Amplificatori sonori	Pag. 7

TITOLO IV CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Art. 18	Oggetto del canone	Pag. 7
Art. 19	Classificazione delle strade	Pag. 8
Art. 20	Determinazione della tariffa del canone annuo	Pag. 8
Art. 21	Non applicazione del canone	Pag. 10
Art. 22	Versamento del canone annuo	Pag. 11
Art. 23	Versamento del canone per le occupazioni temporanee	Pag. 11
Art. 24	Rimborsi	Pag. 12
Art. 25	Affidamento in concessione del servizio di riscossione del canone di occupazione temporanea e permanente	Pag. 12
Art. 26	Riscossione coattiva	Pag. 12

TITOLO V SANZIONI

Art. 27	Occupazioni abusive e altre violazioni	Pag. 12
---------	--	---------

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 Entrata in vigore

Pag. 13

Art. 29 Norme finali

Pag. 13

ALLEGATO:

TABELLA 1 *CLASSIFICAZIONE VIE E STRADE*

Pag. 14

TITOLO I **PRINCIPI GENERALI**

ART. 1 **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il Regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel territorio del Comune, al fine di assicurarne lo svolgimento ordinato, nel rispetto dell'interesse pubblico, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446.

ART. 2 **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Con il termine «suolo pubblico» usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico e di uso pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato.
2. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune sono soggette all'imposizione del canone da parte del Comune medesimo.
3. Per «occupazione» si intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, degli spazi di cui al comma precedente con conseguente sottrazione all'uso pubblico indiscriminato.
4. Per «occupazione permanente» si intende l'occupazione avente durata non inferiore all'anno, comportante o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
5. Per «occupazione temporanea» si intende l'occupazione di durata inferiore all'anno, anche se ricorrente.

ART. 3 **AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE**

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, come definito dall'art. 2 del presente Regolamento, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio Comunale, su richiesta dell'interessato.
2. Le occupazioni occasionali di breve durata di cui all'art. 9 del presente Regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 9. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.
3. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, in contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro, della sicurezza e della viabilità.

ART. 4 **OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata almeno alla

contestuale comunicazione, anche a mezzo fax, all'ufficio di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata con il pagamento del canone e la presentazione della domanda presso l'Ufficio Tecnico, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

TITOLO II IL PROCEDIMENTO

ART. 5 LA DOMANDA

1. Chiunque intende occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico deve rivolgere apposita domanda, redatta in carta legale, all'Ufficio Tecnico Comunale.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale del richiedente;
 - b) l'indicazione del codice fiscale;
 - c) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare, lo stato di fatto e la sua consistenza;
 - d) l'oggetto della occupazione, la durata della stessa, con l'indicazione del termine iniziale e finale, nonché, se del caso, la descrizione delle opere che si intendono eventualmente eseguire, il posizionamento dell'ingombro, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - e) gli elaborati grafici nel caso siano previste manomissioni.

ART. 6 IL RILASCIO

1. L'Ufficio Tecnico comunale, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione dell'eventuale parere dell'Ufficio Polizia Municipale, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio in cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dai competenti uffici.
 - con facoltà da parte del comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.
3. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
4. Al termine del periodo di consentita occupazione – qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di richiesta di proroga – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
5. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.Lgs 30.04.92 n.285) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e

in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

6. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza, di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.
7. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

ART. 7 DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti.
 - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

ART.8 RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

ART.9 OCCUPAZIONI OCCASIONALI DI BREVE DURATA

1. Non sono soggette né ad autorizzazione né a comunicazione le occupazioni, che non comportano intralcio al traffico veicolare o utilizzo anche indiretto della carreggiata, di durata inferiore ad ore 3, riguardanti operazioni di pulizia e piccoli lavori di manutenzione edile e del verde.
2. Sono soggette a comunicazione e nulla osta da parte della Polizia Municipale le occupazioni di durata inferiore a 8 ore riguardanti:
 - a) piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti e coperture effettuati con ponti, steccati, scale ed altro;
 - b) operazioni di trasloco;
 - c) operazioni di manutenzioni del verde eccedenti le tre ore.
3. Le occupazioni di cui al comma 2 superiori a 8 ore sono soggette ad autorizzazione.

ART. 10 OBBLIGHI GENERALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il titolare ha l'obbligo di esibire, a richiesta del personale addetto alla vigilanza , l'atto di concessione o di autorizzazione.
3. Il titolare ha, inoltre, i seguenti obblighi:
 - a) limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nell'atto relativo;
 - b) non effettuare manomissioni se non espressamente previste nell'atto relativo;
 - c) riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e condizioni originari.

ART. 11 LA DECADENZA

1. Sono cause di decadenza delle concessioni e delle autorizzazioni :
 - a) le reiterate violazioni da parte del titolare, dei collaboratori o suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione od il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente, ovvero 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento del canone di occupazione, se dovuto.
2. La mancata occupazione senza giustificato motivo è soggetta a sanzione amministrativa di cui all'art. 27, terzo comma.

ART. 12 LA REVOCA, LA MODIFICA E LA SOSPENSIONE

1. Le concessioni e le autorizzazioni di suolo pubblico possono essere revocate, modificate o sospese in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblico interesse.
2. La revoca, la modifica e la sospensione non danno diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione, senza interessi della quota del canone eventualmente versato a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.

ART. 13 IL RINNOVO E LA PROROGA

1. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza, indicando la durata richiesta.
2. Per le occupazioni temporanee, il titolare deve inoltrare domanda di proroga, prima della scadenza, indicando la durata della proroga ed i motivi della richiesta. La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati.
3. In caso di cessione di azienda, il subentrante invia richiesta di rinnovo al Dirigente comunale competente, il quale rilascia la concessione o l'autorizzazione secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento.
4. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

TITOLO III OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

ART. 14 CANTIERI

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette ad autorizzazione, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di cui all'art. 9, commi 1 e 2.

ART. 15 TENDE SOLARI

1. Le concessioni e le autorizzazioni relative a tende solari sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
2. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Dirigente competente può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato e che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

ART. 16 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Le concessioni e le autorizzazioni di suolo per l'esercizio del commercio sono rilasciate sotto la stretta osservanza delle speciali disposizioni di legge e dei relativi regolamenti attuativi.
2. L'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche è vietato nelle aree individuate con apposita ordinanza del Sindaco.

ART. 17 AMPLIFICATORI SONORI

1. L'uso degli amplificatori sonori è consentito di norma dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 22.00, con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento di Igiene.
2. Le bande musicali, le orchestre, i cori e gli altri intrattenimenti su suolo pubblico devono, di norma, cessare alle ore 23.00.
3. Derogano ai limiti di cui sopra i comizi e le propagande elettorali.

TITOLO IV CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART. 18 OGGETTO DEL CANONE

1. Le occupazioni di qualsiasi natura, permanenti e temporanee, sono soggette a canone secondo le modalità previste dal Regolamento e le misure di tariffa allegate. La tariffa può essere modificata con deliberazione contestuale all'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le occupazioni permanenti sono soggette a canone annuo non frazionabile per ciascun anno solare.
3. Le occupazioni temporanee sono soggette a canone commisurato alla durata della occupazione, misurata in fasce orarie a seconda del tipo di occupazione.
4. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dell'autorizzazione o dall'occupante di fatto anche abusivo.

5. Il canone è graduato a seconda dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sono classificate in due categorie, come risulta dall'allegata tabella n.1.
6. Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in mq. o ml. Le frazioni inferiori al mq. o al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. o al ml., il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
7. Il canone è determinato in base alle misure previste dal successivo art.20.
8. Per le occupazioni superiori a mille metri quadrati, le superfici eccedenti tale limite sono calcolate, al fine della determinazione del canone, in ragione del 10%.
9. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono così calcolate:
 - in ragione del 50% sino a 100 mq.,
 - del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq.,
 - del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
10. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, si applica la tariffa corrispondente alla superficie prevalente.
11. Per le occupazioni sottostanti il suolo, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
12. La misura complessiva del canone comprende e sostituisce l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi o relativi ad oneri di manutenzione.

ART. 19 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Le strade del Comune sono classificate in due categorie, in base all'allegata tabella n. 1.

ART. 20 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE ANNUO

PARTE I - TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare. La tariffa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alla seguente tabella:

N.	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFA ANNUA PER CATEGORIA al mq.	
		1 [^]	2 [^]
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	42.000	29.400
2	Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (Riduzione 50%)	21.000	14.700
3	Occupazione con tende fisse o retraibili stanti direttamente sul suolo pubblico (Riduzione obbligatoria al 30%)	12.600	8.820
4	Chioschi ed edicole	50.000	35.000

PARTE 2 – TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata e alle ore di occupazione giornaliera. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 20% per ogni giorno eccedente i primi quindici.

N.	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFE GIORNALIERE PER CATEGORIA al mq.	
		1 [^]	2 [^]
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	3.000	2.100
2	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale – (Riduzione del 15%)	2.550	1.785
3	Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stato corrisposto il canone	900	630
4	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante – (Aumento del 25%)	3.750	2.625
5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto – (Riduzione del 50%)	1.500	1.050
6	Occupazione posta in essere con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante – (Riduzione dell'80%)	600	420
7	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - (Riduzione del 25%)	2.250	1.575
8	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive – (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%)	600	420
9	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente. Oltre alle riduzioni di altra natura, come quelle indicate al comma 1 del presente articolo, si applica una tariffa ridotta del 50% a partire dal 31° giorno. La riscossione può altresì essere effettuata mediante convenzione. In questo caso la riduzione del 50% si applica per l'intera durata dell'occupazione.		
10	Occupazione per scavi – (riduzione del 50%)	1.500	1.050

2. In caso di cumulo delle riduzioni di cui al punto 5 e al punto 9 della tabella sopra riportata, e di utilizzo dell'area per un numero di ore inferiore a ventiquattro, il canone non potrà essere inferiore a £. 350 al metro quadrato per ogni giornata.

PARTE 3 – TARIFFE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE O IMPIANTI

1. In sede di prima applicazione il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato in via forfetaria ai sensi del comma 2, punto f dell'art. 63 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446, sulla base del numero di utenze alla data del 1° gennaio 1999.

N.	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFE ANNUE PER CATEGORIA al km.	
		1^	2^
1	Occupazioni realizzate con cavi , condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi	1.000.000	700.000

PARTE 4 – TARIFFE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE O IMPIANTI

N.	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFE GIORNALIERE PER CATEGORIA al km.	
		1^	2^
1	Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni: - fino a 1 km lineare - superiore al km lineare	20.000	14.000
		30.000	21.000

ART. 21 NON APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone non si applica per :
- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. Imposte sui Redditi per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, le occupazioni effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - le occupazioni delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnate;
 - le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto

della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione stessa;

- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con passi carrabili;
- g) gli spazi adibiti alla sosta di vetture per il servizio pubblico (taxi);
- h) occupazioni effettuate per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani;
- i) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- j) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;
- k) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- l) le occupazioni temporanee effettuate dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale) per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale;
- m) le occupazioni con balconi e verande.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante per soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni , addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di polizia urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 ore;
- f) occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

ART. 22 VERSAMENTO DEL CANONE ANNUO

- 1. Il versamento del canone annuo per le occupazioni permanenti va eseguito in un'unica soluzione per l'intero anno solare, preventivamente al rilascio della concessione, mediante apposito bollettino di c/c/postale intestato al tesoriere.
- 2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione ed in mancanza di variazioni nella occupazione, il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
- 3. Il versamento è effettuato con arrotondamento per difetto o per eccesso alle L. 1.000 .

ART. 23 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- 1. Il versamento del canone per le occupazioni temporanee va eseguito, preventivamente al rilascio

della autorizzazione, in unica soluzione anticipata, per l'intero periodo dell'occupazione e con le medesime modalità di cui al comma 1 dell'art. 22, mediante c/c/postale intestato al tesoriere o mediante versamento diretto.

ART. 24 RIMBORSI

1. La domanda di rimborso delle somme versate e non dovute deve essere presentata al Funzionario competente per il rilascio della relativa concessione o autorizzazione, con apposita istanza, entro 2 anni dal pagamento.
2. Il Funzionario dispone il rimborso applicando sulle somme rimborsate gli interessi legali solo nel caso in cui il versamento in eccesso sia dovuto a seguito di responsabilità dell'amministrazione e degli uffici.

ART. 25 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE COATTIVA

1. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la riscossione del canone di occupazione permanente e temporanea, con le modalità e le procedure previste dalla legge e dal regolamento delle entrate.
2. Nel caso in cui sia deliberato l'affidamento ad altri soggetti del servizio di riscossione del canone, i versamenti devono essere effettuati mediante apposito bollettino di c/c/postale, intestato al concessionario e con l'indicazione del canone e del Comune.

ART. 26 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza, viene effettuata con la procedura indicata nel Regio Decreto 14/04/1910, n. 639 di cui all'art. 68 D.P.R. 28/01/88 N. 43.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'utente nelle misure determinate dalla Giunta Comunale e sono recuperate con il procedimenti di cui al comma 1.

TITOLO V SANZIONI

ART. 27 OCCUPAZIONI ABUSIVE E ALTRE VIOLAZIONI

1. Le occupazioni di fatto, abusive in quanto effettuate senza titolo, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate, ai fini del pagamento del canone, a quelle autorizzate o concesse.
2. Per le occupazioni abusive è inoltre prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da parte del responsabile del procedimento per competenza, di importo non inferiore all'ammontare del canone nè superiore al doppio del canone stesso.
3. La violazione delle norme contenute nei titoli I, II e III del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa a norma dell'art. 106 e seguenti del R.D. 383/1934 e successive modificazioni.

4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvede il Funzionario responsabile.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 28 ENTRATA IN VIGORE

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.
2. Le tariffe per gli anni successivi al 1999 sono adottate dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 29 NORME FINALI

1. Tutte le norme regolamentari o disposizioni inerenti la Tosap, relativamente all'applicazione del medesimo tributo, restano in vigore per le annualità fino al 1998 compreso.
2. Le autorizzazioni e concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente regolamento, sono rinnovate con il pagamento del nuovo canone, salvo la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.
3. Il mancato pagamento del canone alla scadenza prevista costituisce rinuncia all'autorizzazione.

TABELLA 1

ELENCO DELLE STRADE , SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1^ CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Largo Nikolajeska	Via Libertà
Piazza Marconi	Via Longari
Via Belvedere Colleoni	Via Madonna dei Campi
Via Boel	Via Madonna del Carmine
Via Bolina	Via Matteotti
Via Canero	Via Monviso
Via Caravaggio	Via Moroni
Via Carino	Via Papa Giovanni XXIII
Via Casnidelli	Via Petos
Via Concordia	Via Pontesecco
Via della Quisa	Via Ponzetti
Via della Vite	Via Ramera
Via delle Roveri	Via Richetti
Via Detesalvo Lupi	Via Rigla
Via Don Minzoni	Via Salvetti
Via Donizetti	Via Serena
Via Foppetta	Via Tassetti
Via Fustina	Via Turisana
Via Gozzi	Via Unione
Via I° Maggio	Via Valbona
Via IV Novembre	Via VIII Marzo
Via L.Lotto	Via XXV Aprile
Via Leone XIII	
Via Maresana dall'inizio al n. 118 (Casa Billa)	
Via Castello dall'inizio al n. 20 (Casa Dentella)	
dal n. 30 (Casa Minetti – Perico) al n. 69 (Casa Fiorona)	
Via Pasinetti dall'inizio al n. 30 (Casa Gervasoni)	
Via Rosciano dal n. 2 (Casa Rigamonti) al n. 22 (Casa Parrocchia)	
dal n. 26 (Casa Capoferri) fino alla fine	
Via Cornella dall'inizio al n. 5 (Casa Pilis)	

**ELENCO DELLE STRADE , SPAZI ED ALTRE AREE
PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 2^ CATEGORIA, AI
FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Via Castello	dal n. 20 escluso (Casa Dentella) al n.30 escluso (Casa Perico- Minetti) dal n. 69 escluso (Casa Fiorona) alla fine
Via Cornella	dal n. 5 escluso (Casa Pilis) fino alla fine
Via Croce dei Morti	tutta
Via Maresana	dal n. 118 escluso (Casa Billa) fino alla fine
Via Pasinetti	dal n. 30 escluso (Casa Gervasoni) alla fine
Via Rosciano	dal n. 22 escluso (Casa Parrocchia) al n. 26 escluso (Casa Capoferri) dall'inizio fino al n. 2 escluso (Casa Rigamonti)

COMUNE DI PONTERANICA
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO
PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 60 DEL 21.12.1998 E
INTEGRATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 44 DEL 31.08.2010**

Integrazione art. 23

omissis

Art. 23

omissis

- comma 2

Al fine di preservare l'Amministrazione Comunale da eventuali danni che potessero insorgere in dipendenza di tale occupazione, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla produzione di idonea cauzione nella misura di € 20,00 al mq. La cauzione dovrà essere presentata con versamento in denaro presso la Tesoreria comunale; sarà anche ammessa la cauzione nella forma di fidejussione bancaria.

- comma 3

Limitatamente alle associazioni che, all'atto della produzione della richiesta di occupazione suolo pubblico, richiedono altresì il patrocinio dell'Ente con contestuale produzione di specifico programma attuativo delle iniziative, le stesse, qualora previa verifica da parte dell'amministrazione Comunale che gli interventi indicati non abbiano ad avere potenziali ripercussioni negative sul territorio comunale, sono ammesse all'esenzione dal versamento della cauzione di cui al precedente comma 2.

omissis